

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2019 promossa da:

SOCIETA' DEBITRICE (C.F. e P.Iva: OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avv. OMISSIS in virtù di procura posta a corredo dell'atto introduttivo

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

BANCA CREDITRICE (C.F.: OMISSIS e P.Iva: OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. e P.Iva: OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTE OPPOSTE

BANCA (già BANCA SPA) (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta

TERZA CHIAMATA

Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)

CONCLUSIONI

Precisate all'udienza del 27.10.2022

PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: *“In via preliminare, nel merito: annullare la Cartella di pagamento n. OMISSIS emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per invalidità della notifica via PEC in assenza della firma digitale e/o per violazione della procedura esattoriale, e per l’effetto ordinare alla **BANCA CREDITRICE** lo sgravio dal Ruolo ordinario n. xxxx/000601;*

*In via principale, nel merito: previo accertamento negativo del credito ex adverso azionato, con rendicontazione del saldo del c/c n. xxxx e di quei conti comunque ad esso collegati, dichiarare illegittime l’iscrizione al Ruolo ordinario n. xxxx/000601 e la dichiarazione di esecutività del 30 novembre 2018, effettuata dalla **BANCA CREDITRICE**, e, per l’effetto, ordinare quest’ultima allo sgravio dal Ruolo e statuire l’annullamento della Cartella di pagamento n. OMISSIS emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, essendo inesistente all’origine la posizione a credito di **BANCA SPA**, in quanto basata su una pretesa creditoria insussistente in fatto ed in diritto e comunque per illiceità e/o inesistenza della sottostante causa negoziale avendo la Banca sottoposto la garanzia esclusivamente per coprire finanziamenti già concessi e non per finanziare nuove operazioni come confessato nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con vittoria di spese e compensi, rimborso forfetario sulle spese generali oltre CAP, IVA ed ulteriori accessori come per legge, nonché condanna ex art. 96 c.p.c. delle controparti, con pagamento in favore di parte opponente di una somma equitativamente determinata; e con espressa riserva di agire separatamente nei confronti di **BANCA SPA**, per ottenere la ripetizione dell’indebito;*

In via istruttoria (...)”

PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA (BANCA CREDITRICE): *“in ogni caso rigettare l’opposizione intentata dalla parte attrice e le connesse richieste tutte, con conseguenziale accertamento, per l’effetto, della consistenza del credito vantato dall’opponente nella misura indicata nella cartella stessa e della sua collocazione nel privilegio generale previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.lgs. 123/1998 e dell’art. 8 bis D.L. 3/2015, così come indicate nel presente atto, nel ruolo e nella cartella opposti, e della loro opponibilità alla controparte; nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, dell’opposizione intentata dalla parte opponente, condannare la suddetta, in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di cui sopra, alla restituzione in favore della **BANCA CREDITRICE** delle somme erogate a seguito della delibera di liquidazione della perdita, pari a Euro 305.857,73 oltre accessori di legge, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”*

PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA (AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE): *“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni sopra indicate, respingere l’opposizione contro la cartella per inammissibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto, affermando in ogni caso la regolarità dell’operato dell’Agente della Riscossione e rigettando ogni motivo di opposizione nei confronti dell’Agente di Riscossione ed ogni domanda rivolta nei suoi confronti. In caso di annullamento totale o parziale della cartella per motivazioni legate al ruolo ed a qualsiasi motivo non riconducibile alla attività e responsabilità dell’Agente di Riscossione, si chiede che Agenzia Entrate Riscossione sia tenuta indenne dall’ente impositore in ordine a qualsiasi conseguenza pregiudizievole ivi compresa la statuizione sulle spese. Con vittoria di spese e compensi.”*

PER PARTE TERZA CHIAMATA: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Ancona, respingere l’opposizione proposta dall’**SOCIETA’ DEBITRICE**, in quanto infondata in fatto e in diritto. IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento, per qualsiasi motivo, dell’opposizione proposta all’**SOCIETA’ DEBITRICE**, respingere la domanda di restituzione somme spiegata dalla **BANCA CREDITRICE** nei confronti di **BANCA S.p.A.** (ora **BANCA**), per i motivi indicati in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di lite.”*

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la **SOCIETA’ DEBITRICE** conveniva in giudizio la **BANCA CREDITRICE** (di seguito anche solo **BANCA CREDITRICE**) e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponendo opposizione all’esecuzione ex artt. 615 c.p.c. e 29 D.Lgs. n. 46/1999 avverso la cartella di pagamento n. OMISSIS, notificata all’opponente a mezzo p.e.c. in data 19.3.2019, mediante la quale le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 315.049,85.

Rappresentava l’opponente come la pretesa creditoria in questione afferisse, presumibilmente, alla garanzia rilasciata, in data 3.1.2014, dal Fondo di garanzia ex Legge n. 662/1996 in favore della allora **Banca** (successivamente **BANCA SPA**).

A sostegno dell’opposizione la società articolava quattro profili di censura lamentando e deducendo:

- a) la nullità della cartella di pagamento per invalidità della notifica effettuata via p.e.c. in assenza di firma digitale;
- b) l’illegittimità della cartella di pagamento per violazione della procedura esattoriale prevista;
- c) l’inesistenza del finanziamento reso oggetto di garanzia e l’intervenuta scadenza della stessa al momento della relativa escussione ad opera della banca beneficiaria;
- d) l’insussistenza del credito in capo alla banca relativamente al saldo del conto corrente n. xxxx intestato alla società opponente stante l’illegittima applicazione, nell’ambito del relativo rapporto, di interessi anatocistici ed ultralegali, oneri e commissioni di massimo scoperto non pattuiti.

Si costituivano in giudizio le convenute opposte contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

La **BANCA CREDITRICE** chiedeva ed otteneva altresì l’autorizzazione alla chiamata in giudizio della allora **BANCA SPA** (già **Banca**) quale beneficiaria della garanzia in questione.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Integrato il contraddittorio il precedente G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata nell'ambito del *sub* procedimento n.r.g. xxxx-1/2019.

Esaurita la trattazione ed istruzione documentale della controversia la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo infine in decisione in data 27.10.2022 avanti allo scrivente magistrato, divenuto nuovo assegnatario del fascicolo in seguito all'immissione in servizio presso l'Ufficio in data 1.6.2022.

Nel merito l'opposizione è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Deve premettersi come nel caso di specie non appaia necessario procedere ad una previa qualificazione giuridica dei motivi proposti in termini di opposizione *ex art. 615 c.p.c.* ovvero *ex art. 617 c.p.c.* dal momento che la parte opponente ha in ogni caso tempestivamente promosso il presente giudizio nei venti giorni dall'avvenuta notifica della cartella impugnata.

Procedendo quindi secondo l'ordine dei motivi proposto nel libello introduttivo si osserva quanto segue. In ordine al motivo di censura relativo alla estensione del file allegato a mezzo p.e.c., appare sufficiente richiamare in questa sede la recente sentenza della S.C. (v. Cass. n. 27463/2022) che ha affermato il principio dell'equivalenza delle firme digitali di tipo "CA.ES" e di tipo "PADES" e dei file ".p7m" e ".pdf" pur aventi differenti estensioni, sulla base dell'applicazione dell'art 12 delle disposizioni tecniche del DGSIA del 16 aprile 2014 in tema di notifiche di atti giudiziari.

Viepiù.

La stessa giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che *“La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione ".pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.”* (Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6417).

Nel caso di specie la società opponente ha dimostrato, articolando plurimi motivi di opposizione, di aver avuto piena contezza del contenuto della cartella e del credito sotteso alla stessa e, quindi, piena conoscenza dell'atto impugnato.

Peraltro in ordine allo specifico profilo della omessa sottoscrizione della cartella esattoriale la giurisprudenza di legittimità ha altresì costantemente affermato che la cartella esattoriale, in quanto atto amministrativo, non richiede alcuna sottoscrizione da parte dell'agente che l'ha formata, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (*ex multis* Cass. 17 luglio 2014, n. 16321; Cass.15 aprile 2011 n. 8613; Cass. 5 giugno 2008, n. 14894; Cassazione, 22 gennaio 2018, n.1545).

A quanto osservato consegue l'infondatezza del primo motivo di opposizione avanzato.

In ordine, poi, alla dedotta irregolarità del procedimento di riscossione esattoriale deve premettersi come le norme applicabili alla presente fattispecie prevedano che il Fondo di Garanzia per le PMI di cui all' art. 2, comma 100, lettera a) della L. 662/1996 (per conto del quale la **BANCA CREDITRICE** agisce quale mandatario e gestore) debba intervenire in linea con quanto sancito dal D.M. 18456/2005, il cui art. 2, comma, 4, prevede che nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo si applichi la procedura esattoriale di cui all' art. 67 del D.P.R. 43/1988, come modificata dall' art. 17 del D. Lgs. 46/1999.

Siffatta procedura prevede che al recupero dei crediti del Fondo nascenti da finanziamenti erogati ai sensi del D.lgs.123/1998 - *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* - si provveda mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 46/1999.

Secondo tale procedimento, che richiama gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 602/1973, se a seguito di invito al pagamento sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo per la riscossione coattiva; in particolare: *“con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”* (art. 12, comma 4, D.P.R. 602/1973) e viene trasmesso al competente Concessionario per la riscossione.

Questa essendo la disciplina applicabile, risulta evidente come la doglianza articolata dalla parte opponente non colga nel segno in quanto non è prevista alcuna scissione tra il momento di formazione e quello di esecutività del ruolo, entrambi coincidenti con la relativa sottoscrizione.

Si osserva *ad abundantiam* come in ogni caso anche un'eventuale irregolarità del procedimento in questione non avrebbe avuto conseguenze invalidanti sulla cartella alla luce dell'operatività del generale principio di cui all'art. 21 *octies*, comma secondo, L. 241/1990, pacificamente applicabile a tutti gli atti amministrativi.

Quanto agli ulteriori due motivi di opposizione, gli stessi risultano, invece, afferenti al rapporto di finanziamento sottostante la garanzia concessa da **BANCA CREDITRICE** sicché appare opportuno muovere da un inquadramento di carattere generale della disciplina dei finanziamenti agevolati ex L. 662/96 con copertura dell'esposizione debitoria da parte del Fondo di Garanzia – **BANCA CREDITRICE**.

Ed invero, come è noto, il Fondo ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante, sicché le banche beneficiano di una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del finanziamento, in virtù di tale pubblica garanzia.

Qualora si verifichi, come nel caso di specie è avvenuto, l'inadempimento dell'impresa, l'istituto di credito è tenuto a richiedere tempestivamente l'attivazione del Fondo e la liquidazione della perdita subita.

A seguito quindi dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa e del pagamento, in favore della banca, della perdita accertata, il Fondo di Garanzia - e per esso **BANCA CREDITRICE** - è surrogato *ex lege* nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del beneficiario del finanziamento (e di eventuali fideiussori) per il valore dell'importo liquidato, ed è legittimato a recuperare il credito coattivamente avvalendosi della disciplina della riscossione mediante ruolo.

Ed infatti l'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 prevede testualmente: *“In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”*

Si aggiunga che, profilo peraltro non contestato nell'ambito del presente giudizio, l'art 9, comma 5 del D.Lgs. 123/1998 dispone che *“Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.”*

Alla luce di tale quadro normativo occorre quindi operare una netta distinzione in ordine al rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria del finanziamento, e quello, del tutto differente, intercorrente tra quest'ultima e **BANCA CREDITRICE**.

Ed infatti, come ben posto in luce dalla costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale (v. sentenza n. 1062/2021 - Giudice dr. Sergio Casarella), mentre il primo rapporto ha natura privatistica, in quanto è fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti ed è soggetto alla relativa disciplina privatistica; il rapporto intercorrente tra **BANCA CREDITRICE** -in qualità di gestore del fondo di garanzia- ed il debitore finanziato, è regolato, invece, dalla disciplina relativa alla garanzia prevista dalla L.662/96 e, in particolare, dall'art. 2 comma 4 DM 20.6.2005 n. 18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore e, pertanto, riveste natura pubblicistica, stanti la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta della garanzia stessa.

Alla luce della ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra le parti e chiarito che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica non possono incidere sulla procedura esattoriale (cfr. *ex multis* Tribunale Milano, 09/01/2023, n. 107), deve rilevarsi la totale estraneità rispetto all'oggetto del presente giudizio dei molteplici profili di censura compendianti dalla parte opponente nell'ambito del quarto motivo di opposizione con conseguente inammissibilità dello stesso nella presente sede, dovendo ogni censura afferente l'operatività del conto corrente n. xxxx -accesso dall' **BANCA CREDITRICE** presso la allora **Banca**- essere sollevata nell'ambito di distinto giudizio.

In merito, infine, alle argomentazioni di cui al terzo motivo di opposizione -astrattamente scrutinabili sotto il limitato profilo della dedotta inesistenza del finanziamento garantito- le stesse si appalesano del tutto infondate in quanto smentite *per tabulas* dalle risultanze delle produzioni documentali effettuate tanto dalla convenuta opposta **BANCA CREDITRICE** quanto dall'istituto di credito chiamato in causa. Ed infatti risulta che in data 3.1.2014 (cfr. doc. 18 fascicolo MCC), la allora **Banca**, ha richiesto l'accesso al Fondo di cui alla l. 23 dicembre 1996 n. 662 in relazione ad un finanziamento specificamente richiesto dalla società odierna opponente per il complessivo importo di dell'importo di € 1.200.000,00 (cfr. docc.19, 20 e 21 fascicolo **BANCA CREDITRICE**).

Il finanziamento in questione veniva ammesso alla garanzia del Fondo con delibera del 29.1.2014 (doc. 22 fascicolo **BANCA CREDITRICE**), garanzia che veniva quindi prolungata fino al 29.12.2016 su richiesta della **Banca** in ragione del correlativo prolungamento del finanziamento (cfr. docc. 23-24 fascicolo **BANCA CREDITRICE**).

Con successiva comunicazione del 6.9.2017 (docc. 25 A) e 25 B) fascicolo **BANCA CREDITRICE**), la **BANCA SPA**, incorporata **Banca**, aveva quindi richiesto l'attivazione della garanzia, dichiarando l'inadempimento della società debitrice a far data dal 29.12.2016 e, pertanto, nell'ambito del periodo di vigenza del prolungamento della garanzia pubblica.

Da tali risultanze documentali risulta quindi comprovata sia la sussistenza del finanziamento che la vigenza della garanzia al momento dell'inadempimento dell'impresa beneficiaria.

Ulteriori e differenti profili di censura attinenti lo svolgimento dei rapporti tra l'impresa e la banca finanziatrice non possono, per le ragioni sopra evidenziate, essere scrutinati nella presente sede.

Si osserva peraltro come le vicende relative alla richiesta e concessione del prolungamento della garanzia, in quanto afferenti al rapporto tra la banca ed il gestore del Fondo, non risultino sindacabili dall'impresa beneficiaria.

In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n. 147/2022 vigente alla data di precisazione delle conclusioni in relazione al valore della causa e tenuto conto della natura meramente documentale della stessa e dell'attività difensiva concretamente espletata.

In ordine alle spese di lite anticipate dalla banca terza chiamata, si osserva che sul piano causale una precisa concatenazione lega la domanda dell'opponente alla costituzione della convenuta e questa alla chiamata in causa del terzo, dal momento che tale chiamata certamente non avrebbe avuto luogo in difetto dell'originaria citazione; solo "*una chiamata che non abbia, "ictu oculi", nessuna giustificazione sostanziale e processuale per la sua palese arbitrarietà*" varrebbe ad interrompere questo nesso causale, ponendosi come causa unica del coinvolgimento del terzo (così Cass. n. 6514 del 2004; cfr. nello stesso senso Cass. n. 10070 del 2017, Cass. n. 7431 del 2012, Cass. n. 8363 del 2010, Cass. n. 6514 del 2004, Cass. n. 4634 del 1991), ipotesi, quest'ultima non ritenuta sussistente in questa sede.

Parte attrice opponente deve pertanto essere condannata a rimborsare anche le spese processuali anticipate dalla banca chiamata in causa e liquidate in applicazione dei medesimi parametri sopra indicati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la legittimità della cartella esattoriale impugnata revocando l'ordinanza 25.9.2020 di sospensione della relativa efficacia esecutiva.

CONDANNA altresì la parte opponente a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano in € 8.882,00 per compensi professionali in favore di **BANCA CREDITRICE**; € 5.882,00 per compensi professionali in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed € 8.882,00 per compensi professionali in favore di **BANCA**, il tutto oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Ancona, 13.5.2023

Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini

EX PARTE